



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COMUNE DI CARTURA

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI ADERENTI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EX ART. 55-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165	Nr. Progr.	40
	Data	28/09/2023
	Seduta Nr.	6

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione

L'anno DUEMILAVENTITRE questo giorno VENTOTTO del mese di SETTEMBRE alle ore 20:35 convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Ass.	Pres.	Cognome e Nome	Ass.	Pres.
NEGRISOLO SERENELLA		X			
BAZZA SILVESTRO		X			
LORIN ALADINO		X			
FURLAN FABIO		X			
ROCCA SANDRO		X			
AGOSTINI ENRICO		X			
PERMUNIAN LAURA		X			
IROLDI CHIARA		X			
SGARAVATO GIULIA		X			
FRANZOLIN PASQUALINA		X			
ZANARDO MASSIMO	X				
IROLDI SUSANNA		X			
BANZATO MERIS		X			
TOTALE Presenti n. 12			TOTALE Assenti n. 1		

Assessori Extraconsiliari

SILVESTRIN LORIS _____ Presente
ZANOVELLO SILVIA _____ Presente

Assenti Giustificati i signori:

ZANARDO MASSIMO

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta incaricato della redazione del verbale il SEGRETARIO COMUNALE del Comune, Sig./Sig.ra Dott.ssa SARA TILLATI.

Vengono designati al ruolo di scrutatori i Signori: BANZATO MERIS, FURLAN FABIO, SGARAVATO GIULIA

In qualità di SINDACO, il Sig./Sig.ra SERENELLA NEGRISOLO assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- gli artt. 55 bis, 55 ter, 55 quater, 55 quinquies, 55 septies, 55 octies e 55 novies D.Lgs. n. 165/2001, che costituiscono l'attuale quadro normativo di riferimento in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità dei pubblici dipendenti;
- l'art. 55 bis, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, il quale prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'ufficio per i procedimenti disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e responsabilità;
- l'art. 55 bis, comma 3, D.Lgs. n. 165/2001, che stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Richiamati

- l'art. 30 D.Lgs. n. 267/2000 il quale disciplina le convenzioni fra enti locali finalizzate a svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 42, comma 2, lett. c) del TUEL
- lo Statuto del Comune di Cartura, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 15/11/2001;

Premesso che

- l'art. 30 TUEL prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo il contenuto della funzione o del servizio conferito, le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio, le finalità, la durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni, le forme di consultazioni degli Enti contraenti nonché la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire agli enti convenzionati, i rapporti finanziari tra gli enti e i reciproci obblighi e garanzie, inclusa la disciplina delle conseguenze finanziarie della revoca delle funzioni prima della scadenza;

Considerato che la gestione dell'attività dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata rappresenta una soluzione valida e commendevole, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti afferenti all' Ufficio Procedimenti Disciplinari in osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, consentendo ai Comuni aderenti di disporre di un Ufficio competente e specializzato nella trattazione dei procedimenti disciplinari e nel contempo di stemperare le tensioni derivanti dalla conoscenza e dal contatto giornaliero tra i componenti dell' Ufficio Procedimenti Disciplinari e i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare;

Analizzato lo schema di convenzione per la gestione dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma associata, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato "A");

Ritenuto di approvare, giusto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata tra il Comune di Cartura e i Comuni o altri enti aderenti, come previsto dagli articoli 55 bis e ss. Del D.Lgs. n. 165/2001;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli art. 49 comma 1° e art. 147 bis comma 1° del D.Lgs. N° 267/2000.

Dato Atto che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio e l'istruttore attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto, sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;

Acquisito altresì, il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile finanziario dell'Ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs n° 267/2000 e ss.mm.ii.;

Il Sindaco spiega la ratio della Convenzione che prevede che da Ufficio Procedimenti Disciplinari in forma monocratica si passi ad UPD in forma associata tra il Comune di Cartura e i Comuni o altri Enti aderenti, come da disciplina dagli articoli 55 bis e ss. del D.Lgs. n. 165/2001;

Il Consigliere Iroldi Susanna prende la parola per chiedere quale sia il vantaggio di questa operazione;

Il Sindaco spiega che si tratta di rendere il procedimento disciplinare più trasparente e imparziale, considerato che i dipendenti non verranno sottoposti a giudizio dal proprio Segretario bensì da quello di un altro Ente convenzionato;

Non essendovi altri interventi, il Sindaco pone la proposta di deliberazione in votazione, che con voti palesi consegue il seguente risultato, accertato come per legge:

presenti	n. 12
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 1(Franzolin Pasqualina)

DELIBERA

1. **Di ritenere** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di approvare**, giusto quanto esposto in premessa, lo schema di convenzione, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, per la gestione dell'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata tra il Comune di Cartura e i Comuni o altri Enti aderenti, disciplinato dagli articoli 55 bis e ss. del D.Lgs. n. 165/2001 (Allegato "A");
3. **Di autorizzare** il Sindaco ad apportare, in sede di sottoscrizione della Convenzione, eventuali modificazioni e/o integrazioni di carattere non innovativo;
4. **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line e nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web del Comune di Cartura, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Successivamente, su proposta del Sindaco, vista l'urgenza nel provvedere,

Con la seguente votazione palese, accertata come per legge e proclamata dal Sindaco-Presidente:

presenti	n. 12
voti favorevoli	n. 11
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 1(Franzolin Pasqualina)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi del comma 4, articolo 134, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.E.L.), al fine di procedere alla stipula delle convenzioni dei Comuni richiedenti..

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI _____, DI _____ E DI _____, PER LA GESTIONE DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI IN FORMA ASSOCIATA.

L'anno duemila ____ addi ____ del mese di _____,

TRA

Il Comune di _____ con sede a _____ in via _____ – C.F. _____ legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale

E

il Comune di _____ con sede a _____ in via _____ – C.F. _____ legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale

E

il Comune di _____ con sede a _____ in via _____ – C.F. _____ legalmente rappresentata dal Sindaco pro-tempore, _____, nato a _____ il _____, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, a quanto infra autorizzato dal Tuel e dallo Statuto comunale

di seguito designati anche individualmente come “il firmatario” o “l'aderente” o “il convenzionato” o detti anche, intesi in senso collettivo, “firmatari” o “aderenti” o “convenzionati”

PREMESSO CHE

- l'art. 30 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazioni, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

- l'art. 55 bis, comma 2, D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, prevede che ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento e nell'ambito della propria organizzazione, individua l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari competente per le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale e ne attribuisce la titolarità e la responsabilità;

- il comma 3 del medesimo articolo 55 bis stabilisce che le amministrazioni, previa convenzione, possono prevedere la gestione unificata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica;

- la gestione dell'attività dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari in forma associata rappresenta una soluzione valida e commendevole, in quanto assicura lo svolgimento delle competenze e dei compiti afferenti all'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari in osservanza dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, consentendo ai Comuni aderenti di disporre

di un Ufficio competente e specializzato nella trattazione dei procedimenti disciplinari e nel contempo di stemperare le tensioni derivanti dalla conoscenza e dal contatto giornaliero tra i componenti dell'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari e i dipendenti sottoposti a procedimento disciplinare;

- gli artt. 55 e ss. del decreto legislativo n. 165/2001 e ss. mm. e ii. disciplinano, tra l'altro, sanzioni disciplinari e responsabilità, forme e termini del procedimento disciplinare e rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare;

- il conferimento di funzioni amministrative e servizi si perfeziona con l'approvazione di apposite convenzioni in identico testo da parte dei Consigli dei Comuni aderenti. Le convenzioni devono specificare:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito;

- le modalità di organizzazione e svolgimento della funzione o del servizio;

- le finalità;

- la durata e le modalità di revoca del conferimento delle funzioni;

- le forme di consultazioni degli Enti contraenti nonché la periodicità e i contenuti delle informazioni da fornire agli enti convenzionati;

- i rapporti finanziari tra gli enti;

- i reciproci obblighi e garanzie, inclusa la disciplina delle conseguenze finanziarie della revoca delle funzioni prima della scadenza.

- con la sottoscrizione della presente Convenzione i Comuni firmatari approvano lo schema di Convenzione autorizzando contestualmente la delega al Comune di Cartura, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 delle funzioni amministrative e dei servizi in materia di amministrazione del personale oggetto della convenzione;

Tutto ciò premesso e considerato, le parti come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. La presente convenzione ha ad oggetto la gestione associata delle funzioni dell'ufficio competente per i procedimenti disciplinari (di seguito "Ufficio procedimenti disciplinari" o "UPD") a favore degli Enti firmatari della presente convenzione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e degli artt. 55 e seguenti del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii. Ad esso è garantita autonomia decisionale e di gestione.

2. Per la concreta attuazione della Convenzione, il Comune di Cartura è individuato come Ente capofila. I Comuni aderenti, con la sottoscrizione della presente Convenzione, conferiscono al Comune Capofila, che accetta con le medesime modalità, delega a svolgere le funzioni relative ai procedimenti disciplinari in forma associata.

3. Le attività, le procedure, gli atti e i provvedimenti necessari all'operatività dell'UPD sono adottati dal Comune convenzionato secondo le rispettive competenze così come disciplinate e attribuite dalla presente Convenzione, dalla legge e dalla vigente contrattazione collettiva.

4. Per le finalità di cui all'art. 55, comma 2, D.Lgs. 165/2001 l'Ente firmatario pubblica sul proprio sito istituzionale, con modalità che garantiscono la piena accessibilità e visibilità delle informazioni a tutti i soggetti interessati, il codice disciplinare, contenente la tipologia delle infrazioni e le relative sanzioni, e il codice di comportamento, generale e specifico, dei dipendenti pubblici.

Art. 3 – Costituzione e composizione Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata

1. La presente convenzione costituisce l'Ufficio procedimenti disciplinari in forma associata tra il Comune di Cartura, il Comune di _____ e il Comune di _____.

2. L'UPD è organo collegiale, composto da tre membri individuati, applicando un criterio di rotazione annuale, tra i Segretari comunali, con funzioni di Presidente, i Dirigenti e, negli Enti privi di personale con

qualifica dirigenziale, i Responsabili apicali dei Comuni convenzionati. La Presidenza dell'UPD è assegnata sempre a uno dei Segretari comunali dei Comuni convenzionati.

3. A tal fine gli Enti aderenti comunicano, all'atto della sottoscrizione della Convenzione, i nominativi del Segretario comunale, di tutti i Dirigenti e, qualora vi sia un numero sufficiente di Responsabili apicali in organico, di almeno tre Responsabili apicali che intendono designare, che confluiscono in un apposito elenco, redatto in ordine alfabetico per cognome, al quale si attinge, con cadenza annuale e secondo il criterio di rotazione succitato, per l'individuazione del Presidente, che, come sopra specificato, deve essere uno dei Segretari comunali degli enti convenzionati, e dei componenti dell'UPD destinati a restare in carica per l'anno in corso, a partire dal primo procedimento disciplinare che si avvia nell'anno e fino al termine dell'ultimo procedimento disciplinare che verrà avviato entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

4. Al fine di evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, l'UPD prende in carico anche i procedimenti disciplinari in corso o comunque non ancora conclusi al momento della sua costituzione.

5. Durante l'anno, i componenti dell'UPD dovranno essere sostituiti, limitatamente al singolo procedimento disciplinare, nei seguenti casi:

- a) assenza/impedimento temporaneo di uno dei componenti per una durata incompatibile con il rispetto dei termini del procedimento;
- b) incompatibilità/conflicto di interessi dei singoli componenti. Si precisa che, al fine di assicurare una maggiore imparzialità, terzietà, efficacia ed efficienza dell'UPD e di non creare possibili conflitti di interesse tra le funzioni attribuite al Segretario comunale all'interno dell'ente, non sarà compatibile per il singolo procedimento il Segretario comunale titolare/reggente della sede comunale cui appartiene il dipendente oggetto del procedimento disciplinare. Non saranno parimenti compatibili i Dirigenti e i Responsabili apicali dei Comuni cui appartiene il dipendente assoggettato al procedimento disciplinare;
- c) motivato dovere di astensione in uno dei casi previsti dall'art. 51 codice di procedura civile;
- d) ricusazione motivata da parte di una delle parti che richiami una delle ipotesi previste dalle altre lettere del presente comma. Non sarà ammissibile una istanza di ricusazione non motivata. Il Presidente dell'UPD deciderà in merito alla fondatezza dell'istanza con provvedimento motivato di accoglimento o di rigetto, che non sarà impugnabile. Qualora l'istanza riguardi il Presidente, la decisione in merito alla fondatezza dell'istanza è rimessa al componente dell'UPD con maggiore anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione.

6. In tali ipotesi verrà individuato, nell'elenco di cui al terzo comma del presente articolo, il dipendente che prenderà il posto del componente da sostituire. Il Presidente verrà sostituito dal Segretario comunale che segue il suo nominativo in ordine alfabetico nell'elenco in parola. Parimenti, il componente dovrà essere sostituito dal soggetto che segue il suo nominativo in ordine alfabetico nell'elenco in parola.

7. La composizione dell'UPD per ogni singola annualità nonché le modifiche alla composizione dell'UPD sulla base dei criteri come sopra predeterminati sono deliberate dalla Giunta del Comune capofila.

Art. 4 – Modalità operative

1. All'UPD è garantita da tutti i Comuni partecipanti piena ed assoluta autonomia decisionale e di gestione.

2. L'Ufficio procedimenti disciplinari è competente per la gestione di tutti i procedimenti disciplinari a carico di dipendenti di tutte le categorie previste dal Comparto degli Enti Locali che comportino l'applicazione di sanzioni di minore gravità (superiore al rimprovero verbale e inferiore alla sospensione del servizio con la privazione della retribuzione per non più di 10 giorni) e sanzioni di maggiore gravità (quando la sanzione è superiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni).

3. L'UPD ha il compito di contestare l'addebito al lavoratore, convocare la parte, istruire il procedimento disciplinare e adottare l'atto conclusivo del procedimento di irrogazione della sanzione.

4. Al fine di garantire la corretta e tempestiva attivazione e gestione del servizio richiesto, l'Ente convenzionato si impegna a trasmettere, tramite PEC, tempestivamente, al fine di garantire il rispetto dei termini del procedimento, specifica relazione che descrive dettagliatamente i fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, fornendo tutta la documentazione necessaria e ogni utile informazione, nei modi concordati con l'UPD.

5. Presso ogni Ente saranno individuati uno o più referenti, incaricati di svolgere l'attività di raccordo con l'UPD.

6. L'Ufficio procedimenti disciplinari del Comune di Cartura si avvarrà, quindi, dell'Ufficio preposto individuato dall'Ente aderente, che sarà a disposizione per l'attività istruttoria e per altre eventuali necessità.
7. La competenza all'irrogazione della sanzione del rimprovero verbale resta in capo all'Ente aderente.
8. Dell'avvenuta irrogazione di tale sanzione o di altre sanzioni non rientranti nella competenza dell'UPD va comunque data comunicazione, entro e non oltre 15 giorni dall'avvenuta irrogazione, all'Ufficio procedimenti disciplinari, il quale deve disporre di tutte le informazioni utili ai fini della valutazione di eventuali ipotesi di recidiva.
9. L'UPD procede, nel rispetto della tempistica indicata dalla normativa di riferimento, ad attivare tutte le fasi del procedimento sino alla sua conclusione, disciplinata dall'art. 5, che deve avvenire in ogni caso entro i termini massimi stabiliti dalla normativa di riferimento.

Art. 5 – Esito del procedimento disciplinare

1. La competenza dell'UPD si esaurisce con l'adozione del provvedimento di archiviazione o di irrogazione della sanzione disciplinare.
2. I competenti Responsabili delle strutture organizzative dell'Ente convenzionato danno immediata esecuzione al provvedimento adottato dall'UPD senza adottare atti ulteriori, fatti salvi i provvedimenti meramente applicativi che, ove necessari, vanno tempestivamente assunti.
3. L'applicazione delle sanzioni è formalmente comunicata all'UPD.
4. Le comunicazioni all'Ispettorato per la Funzione Pubblica di cui all'art. 55 bis, comma 4, D.Lgs. 165/2001 sono effettuate direttamente dall'Ente aderente.

Art. 6 – Trattamento dei dati personali

1. Le parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016, Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018 n. 101 e ss.mm.ii. da parte del personale e di tutti i soggetti delle cui prestazioni si avvalgano, a qualsiasi titolo.
2. In particolare, il Comune di Cartura, il Comune di _____ e il Comune di _____ sono Titolari del trattamento dei dati personali dei rispettivi dipendenti e il Comune di Cartura è Responsabile esterno del trattamento in relazione ai predetti dati. Tutti gli enti aderenti sono responsabili secondo le rispettive competenze e secondo i propri modelli organizzativi.

Art. 7 – Locali, attrezzature e servizi

Il Comune di Cartura metterà a disposizione i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento dell'Ufficio associato.

Art. 8 – Oneri finanziari a carico dei Comuni convenzionati

1. Le spese generali relative al funzionamento della gestione associata dell'UPD sono sostenute dal Comune/Ente convenzionato con un importo dovuto di € 250,00 all'attivazione di ciascun procedimento disciplinare, a titolo di rimborso forfetario onnicomprensivo per spese generali e amministrative. Tale importo dovrà essere corrisposto entro 15 giorni dalla trasmissione della relazione di cui all'art. 4, comma 4 della presente Convenzione.
2. Tutti i Comuni convenzionati si impegnano a sostenere pro quota le spese di formazione di tutti i soggetti compresi nell'elenco di cui all'art. 3 per una spesa massima totale di € 3.000,00 per anno. La formazione sarà organizzata dal Comune capofila e verrà rimborsata pro quota in seguito alla presentazione di apposita documentazione attestante le spese di formazione.
3. Ogni eventuale ulteriore costo necessario all'espletamento del procedimento disciplinare (a mero titolo di esempio: nomina di consulenti, periti, ...) verrà preventivamente comunicato e autorizzato dal Comune convenzionato, il quale ne sosterrà direttamente ed esclusivamente la spesa.

Art. 9 – Adesione di nuovi Comuni

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni alla presente Convenzione deve essere presentata al Comune capofila ed essere trasmessa per conoscenza da quest'ultimo agli altri Comuni associati.

2. Sull'istanza di ammissione ciascun Comune convenzionato dovrà pronunciarsi con apposita delibera del Consiglio Comunale.

Art. 10 - Controversie

1. Le parti si impegnano a risolvere bonariamente tutte le controversie che dovessero insorgere dall'esecuzione della presente convenzione.
2. Qualora non si addivenisse ad una soluzione conciliativa delle controversie, la loro risoluzione è demandata all'organo giurisdizionale competente del Foro di Padova.

Art. 11 – Efficacia e durata della convenzione

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e per un periodo pari a 5 anni; potrà essere rinnovata con successivi appositi atti di manifestazione di volontà da parte degli Enti coinvolti per ulteriori periodi di durata quinquennale.

Art. 12 – Recesso

1. Ciascun Comune aderente può recedere anticipatamente dalla presente convenzione, salvo preavviso di 90 giorni da comunicarsi a mezzo posta certificata al Comune capofila.
2. Il recesso produce effetti dal primo giorno utile successivo al decorso del termine di preavviso o da altro termine stabilito dal Comune recedente in relazione alla definizione di procedimenti disciplinari attivati e ancora in corso.
3. L'UPD cessa dalle sue funzioni con riferimento al Comune receduto contestualmente alla data in cui il recesso produce i suoi effetti.

Art. 13 - Spese di registrazione

1. Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 Tabella allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
2. È esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella all. B) al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, Disciplina dell'imposta di bollo.

Art. 14 – Norma finale - Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, trovano applicazione le disposizioni in materia disciplinare previste dalla normativa e dalla contrattazione collettiva vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

La presente convenzione a valere ad ogni effetto di legge viene stipulata mediante sottoscrizione con firma digitale

per il COMUNE DI _____

Legale Rappresentante

Il Sindaco pro-tempore

per il COMUNE DI _____

Legale Rappresentante

Il Sindaco pro-tempore

per il COMUNE DI _____

Legale Rappresentante

Il Sindaco pro-tempore



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Pareri espressi digitalmente sulla proposta di Deliberazione nr. 51 del 18/09/2023

Delibera nr. **40** Data Delibera **28/09/2023**

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI ADERENTI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EX ART. 55-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 26/09/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE Tillati Sara</p> <p><i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 26/09/2023 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO Tillati Sara</p> <p><i>Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).</i></p>



COMUNE DI CARTURA
PROVINCIA DI PADOVA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 del 28/09/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI ADERENTI AVENTE AD OGGETTO LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELL'UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI EX ART. 55-BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO
NEGRISOLO SERENELLA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA TILLATI SARA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).